

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
Deliberati dal Collegio dei Docenti in data 22/03/2018

Alla Scuola Primaria	Alla Scuola Secondaria di 1° grado
in sede di scrutinio finale presieduto dal DS	
in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)	
i docenti della classe	i docenti del consiglio di classe
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva	
all'unanimità	a maggioranza
<u>solo</u> in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione	con adeguata motivazione

Validità anno scolastico

frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale** personalizzato

Criteri di DEROGA approvati dal Collegio dei Docenti

- Gravi motivi di salute;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per cui esistono specifiche intese sul riposo del sabato;
- Alunni stranieri iscritti tardivamente purché con adeguata Scolarizzazione pregressa, valutata dal Consiglio di Classe.

È prevista l'ammissione per:

- allievi in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo- relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;
- allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo;
- allievi che, nonostante lunghi periodi di assenza giustificata, (oltre un quarto) siano stati in grado di raggiungere gli obiettivi minimi.

È prevista la non ammissione per:

- allievi per i quali si ritiene che la ripetenza possa consentire un potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento;
- allievi che hanno evidenziato un rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline;
- allievi con serie difficoltà nelle conoscenze, abilità e competenze che non consentano di affrontare la classe successiva in modo proficuo;
- allievi che presentano una evidente immaturità globale;

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Deliberati dal Collegio dei Docenti in data 22/03/2018

- allievi per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali, psicologa di istituto, Uonpia, altre agenzie educative, indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza,
- alunni per i quali sia stata erogata sanzione disciplinare con allontanamento secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 235 del 2007 art. 9/bis

Per gli allievi con precedenti non ammissioni il Consiglio di Classe/team docenti valuterà con estrema attenzione la possibilità di un'ulteriore ripetenza, che verrà presa in considerazione solo nel caso in cui ci siano elementi che facciano supporre una effettiva utilità.

PREREQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

- Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; occorre aver deroga nel caso in cui l'insegnante di ogni disciplina abbia almeno elementi sufficienti di valutazione e comunque non meno di due valutazioni distanziate nel tempo che accertino le competenze richieste per il raggiungimento del livello base ed essenziale nella classe frequentata.
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato; anche in caso di sanzione disciplinare con allontanamento, il C.d.C può decidere l'ammissione all'esame se:
 - l'alunno ha dimostrato consapevolezza e nel tempo successivo del corso dell'anno non ha reiterato gli stessi agiti
 - l'alunno ha ricevuto una valutazione sufficiente nel comportamento dopo la sanzione disciplinare di allontanamento
- aver partecipato alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI. (D. Lgs. 62/2017, art.6-7).